



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 29/07/2025

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito assistito da cessione del quinto della retribuzione mensile - stipulato in data 8 ottobre 2019 ed estinto anticipatamente in base al rendiconto rilasciato dall'intermediario convenuto in data 31 ottobre 2023) - lamenta il diniego al rimborso pro quota dei costi del finanziamento non maturati a fronte della prematura estinzione. Insoddisfatto dell'esito del reclamo, a mezzo del presente ricorso l'istante chiede all'Arbitro di condannare l'intermediario alla restituzione degli oneri commissionali trattenuti all'erogazione, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito, per complessivi euro 2.235,60 (oltre interessi legali); in subordine chiede che le voci di costo up-front vengano rimborsate secondo il criterio della "curva degli interessi". Il ricorrente invoca altresì: la retrocessione delle rate "eventualmente versate in data successiva all'estinzione" o, comunque, in eccedenza; la refusione delle spese di assistenza professionale nella misura di euro 200,00 o nel diverso importo ritenuto equo dal Collegio. Instaurato il contraddittorio, l'intermediario convenuto si oppone alle istanze del ricorrente sollevando le seguenti eccezioni di rito e di merito.

Sotto il primo profilo invoca la declaratoria di sospensione dell'odierno procedimento sul rilievo che il G.d.P. di Palermo, con ordinanza del 12/10/2024 ha sospeso il giudizio intrapreso dalla medesima al fine di far dichiarare la illegittimità della decisione n. 11644/2023 adottata dal Collegio di Palermo su analoga fattispecie, sottoponendo al vaglio della CGUE la questione dell'interpretazione dell'art 16 della direttiva 2008/48.



Nel merito la resistente deduce: la chiara ripartizione in contratto delle voci di costo up front (“commissioni di attivazione”) e recurring (“commissioni di gestione”); la congruità delle riduzioni operate in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni di gestione (€ 180,00); la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione in quanto non soggette a maturazione nel tempo; che la restituzione al consumatore degli oneri connessi al perfezionamento del contratto determinerebbe un arricchimento senza causa. A sostegno delle proprie argomentazioni, la resistente richiama la pronuncia della CGUE 09/02/2023, a tenore della quale sarebbe stato superato il principio per cui in caso di estinzione anticipata è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi up front. Saggiunge che pur considerando i principi sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, rileverebbe l’art. 6 del DPR n.180/1950 e la disciplina secondaria emanata dalla Banca d’Italia in ordine alla rimborsabilità dei soli costi recurring, anche in virtù del legittimo affidamento dell’intermediario in buona fede sulla correttezza del proprio operato in conformità alle istruzioni dell’Autorità di vigilanza. Per i motivi innanzi esposti, l’intermediario chiede al Collegio: in via preliminare, di sospendere il procedimento in attesa delle determinazioni della CGUE; in subordine, di dichiarare il ricorso inammissibile oppure di rigettarlo nel merito in quanto infondato.

DIRITTO

In via preliminare l’intermediario ha chiesto la sospensione dell’odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla corretta interpretazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48. All’uopo, l’intermediario ha prodotto l’ordinanza del Giudice di Pace di Palermo adottata il 12/10/2024 con la quale il magistrato ha disposto la sospensione del giudizio su analoga questione nei confronti di altro soggetto e la rimessione alla CGUE della questione interpretativa sopra citata. Oltre a dover rilevare la mancanza in atti di documentazione comprovante l’avvenuto radicamento del giudizio di rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, si osserva che le “Disposizioni ABF” (cfr. sez. VI, par. 2) non prevedono ipotesi di sospensione per casi della specie; né ricorre una ipotesi di “litispendenza” in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale involge un diverso giudizio.

Sulla questione sollevata si evidenzia, in ogni caso, che sebbene il rinvio pregiudiziale, ex art. 267, TFUE, obblighi il giudice a quo che lo ha rilevato a sospendere il giudizio nell’attesa della definizione della vicenda interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, l’ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda un giudizio su una simile fattispecie; pertanto la richiesta dell’intermediario resistente va disattesa (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 2913/2025; Coll. Torino Dec. n. 1104/2025).

Nel merito, come detto in narrativa, il ricorrente rivendica la restituzione dei costi non maturati per effetto della prematura estinzione del prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio mensile. In proposito, il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, in virtù del quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).



Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, Lexitor) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha ritenuto la direttiva immediatamente applicabile nell'ordinamento interno affermando che "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)"; tale interpretazione si impone con riguardo alle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125-sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva". Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri *up front*, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.). Ciò osservato, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'indirizzo dell'Arbitro formatosi successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è nel senso di ritenere applicabile l'art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (c.d. "sentenza Lexitor").

Il delineato quadro giuridico, in cui la vertenza si colloca, va confermato anche alla luce del disposto dell'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136. Nella fattispecie in esame risulta che in sede di erogazione del prestito l'intermediario ha posto a carico del ricorrente le seguenti voci di costo rilevanti ai fini della decisione: € 300,00 a titolo di commissioni di gestione; € 3.726,00 a titolo di commissioni di attivazione.

Dalla documentazione agli atti consta che l'intermediario ha decurtato dal debito residuo liquidato in sede di estinzione le quota spettante al cliente a titolo di commissioni di gestione (€ 180,00) calcolata applicando il criterio di proporzionalità lineare previsto contrattualmente, in funzione del periodo di rateazione non goduto.

In ordine alle ulteriori voci di costo, il Collegio, ravvisata la natura *up front* delle commissioni di attivazione dovute in corrispettivo di prestazioni erogate nella fase antecedente la conclusione del contratto (cfr. ABF Bari, Dec. n. 2913/2024), accerta il diritto del ricorrente al rimborso della quota parte non maturata. A tale conclusione non osta il rilievo della resistente sulla irripetibilità dei costi *up front* desumibile, a suo dire, dal tenore della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21), resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, posto che le statuizioni della sentenza Lexitor non sono state contraddette dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, cit., avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato (cfr. par. 28 e 32-36)” (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 5157/2023; Corte di Appello Torino, Sent. 23.06.2023, causa n. 930/2021, R.G.).

Per quanto innanzi, il Collegio accerta il diritto del ricorrente di ripetere l'importo di euro 1.466,00, a titolo di quota parte non maturata delle commissioni di attivazione - calcolata adottando il criterio della curva degli interessi in mancanza di una valida previsione pattizia - la cui quantificazione trova riscontro con dettaglio di voci nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,852%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,33%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. attivazione (up front)	€ 3.726,00	€ 2.235,60	€ 1.465,59	<input type="radio"/>		€ 1.465,59
<input type="radio"/>	comm. di gestione (recurring)	€ 300,00	€ 180,00	€ 118,00	<input type="radio"/>	€ 180,00	€ 0,00
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.466
interessi legali							si ▼

Sull'importo come sopra determinato spettano gli interessi legali maturati dalla data del reclamo sino al soddisfo.

La pretesa concernente il ristoro delle rate “eventualmente” versate in eccedenza non può invece essere accolta in quanto priva di elementi probatori (arg. ex art. 2697, cod. civ.).

Non meritevole di accoglimento si palesa, altresì, l'istanza di refusione delle spese di assistenza professionale, quale voce di danno emergente reclamata dalla ricorrente, potenzialmente risarcibile secondo le regole di diritto comune ove consti un comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista; in tale prospettiva, può assumere rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia. Nel caso in esame, tuttavia, non constano evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché prive di elementi di complessità (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4580/2025, cit.).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.466,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 8474 del 24 settembre 2025

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI